

CHIARIMENTI APPLICATIVI IN TEMA DI GESTIONI SEPARATE

Sono state rappresentate dall'ANIA ulteriori problematiche in merito al Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, con particolare riferimento all'art. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata) ed all'Allegato C (Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata).

Al riguardo l'Autorità fornisce i chiarimenti che seguono.

1. Adempimenti per la costituzione della gestione separata – art.5

In relazione alle operazioni effettuate dalle società fiduciarie, già oggetto di precedenti chiarimenti applicativi, è stato chiesto se l'assimilazione di tali operazioni alle forme collettive e, quindi, la possibilità che la delibera dell'organo amministrativo stabilisca che le limitazioni di cui al comma 2 non si applichino al contraente ma al singolo beneficiario sussista solo nel caso in cui il fiduciante, identificato come "titolare effettivo" ai fini antiriciclaggio, sia anche beneficiario delle prestazioni contrattuali ovvero se il termine beneficiario debba riferirsi invece al soggetto censito quale "titolare effettivo" ai fini antiriciclaggio.

Al riguardo si conferma che per le polizze stipulate da una società fiduciaria è possibile l'assimilazione alle forme collettive solo nel caso in cui nel contratto assicurativo, oltre alla società fiduciaria (contraente), venga identificato come beneficiario della polizza il soggetto fiduciante, censito anche come "titolare effettivo" ai fini della normativa antiriciclaggio.

Si ribadisce che in tale fattispecie l'esclusione al soggetto contraente dell'applicazione delle limitazioni di cui al comma 2 deve essere oggetto di delibera dell'organo amministrativo.

2. Allegato C - Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata

In relazione all'Allegato C - Prospetto della composizione delle gestioni separate, è stato chiesto se nella colonna "Importi da ultimo bilancio approvato" è possibile inserire il valore degli attivi risultante dal bilancio comprensivo delle spese di compravendita. In tal caso gli importi iscritti nella citata colonna includono anche le spese di acquisto sostenute negli anni a fronte dei singoli acquisti dei titoli presenti in portafoglio. Invece rimane evidente, che la colonna "Importi da libro mastro", come già chiarito dall'Istituto, è da intendersi al netto delle spese di acquisto dei titoli, e quindi corrispondente ai valori riportati nell'Allegato B utilizzati ai fini della determinazione del rendimento.

Al riguardo si precisa che nella colonna "Importi da ultimo bilancio approvato" dell'Allegato C deve essere iscritto il valore delle attività come risultante dall'ultimo bilancio approvato che può includere anche le spese di acquisto sostenute negli anni per l'acquisizione delle stesse. Si ribadisce che nella colonna "Importi da libro mastro" dell'Allegato C il valore delle attività deve essere riportato al netto delle spese di acquisto dei titoli e deve coincidere con quello riportato nella colonna "Importi da libro mastro" dell'Allegato B utilizzato ai fini della determinazione del rendimento.